



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.216 TFT 18 del 19 dicembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 19 dicembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Accursio Gallo ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.41/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. PLACENTI CARMELO (Segretario, all'epoca dei fatti, dell'ASD Città di Misterbianco);

Il sig. DI MAURO CRISTIAN (Dirigente, all'epoca dei fatti, della ASD Città di Misterbianco)

CAMOAGNA CARMELO (Presidente fino al 6.8.2018 dell'ASD Città di Misterbianco);

PUGLISI MARIA GRAZIA (Presidente dal 6.8.2018 fino al 2.3.2019 dell'ASD Città di Misterbianco)

A.S.D. CITTA' DI MISTERBIANCO

La Procura Federale con nota 5967/947 pfi 18-19/MS/CS/GB del 08/11/2019 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Placenti Carmelo , nel corso della stagione sportiva 2018/2019 segretario della società ASD Città di Misterbianco, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2 comma, comma 1 del vigente CGS) anche in relazione con l'art.8, comma 2, del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 31, comma1, del vigente C.G.S.) per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva e in particolare per avere ricevuto e utilizzato, nella sua qualità di amministratore di fatto della società A.S.D. Città di Misterbianco, nel corso della stagione sportiva 2018/19, ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività illecite nell'ambito del procedimento penale n.11982/17 RGNR mod.21 aperto alla Procura della Repubblica di Catania - con ciò determinando l'elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica;
- b) Sig. Di Mauro Cristian, nel corso della stagione sportiva 2018/19 dirigente della società ASD Città di Misterbianco, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma1, del vigente CGS), anche in relazione all'art. 8, comma 2, del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 31, comma 1, del vigente CGS), per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva e in particolare per avere ricevuto e utilizzato, nella sua qualità di

amministratore di fatto della società A.S.D. Città di Misterbianco, nel corso della stagione sportiva 2018/19, ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività illecite nell'ambito del procedimento penale n.11982/17 RGNR mod.21 aperto alla Procura della Repubblica di Catania - con ciò determinando l'elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica;

- c) Sig. Campagna Carmelo nel corso della stagione sportiva 2018/19 Presidente della Società fino alla data del 6.8.2018, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, e 2 comma 1, del vigente CGS), anche in relazione all'art. 8, comma 2 del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 31 comma 1, del vigente CGS), per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, per non essersi opposto o comunque per non avere opposto alcuna doverosa attività di controllo volta ad evitare che il sig. Carmelo Placenti, nella formale qualità di segretario ma di fatto amministratore e gestore dell' ASD Città di Misterbianco, con il concorso del sig. Cristian Di Mauro, dirigente della società, ricevesse e utilizzasse, nel corso della stagione sportiva 2018/19, ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività illecite nell'ambito del procedimento penale n.11982/17 RGNR mod. 21 aperto alla Procura della Repubblica di Catania - con ciò determinando l'elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica.
- d) Puglisi Maria Grazia nel corso della stagione sportiva 2018/19 Presidente della Società fino alla data dal 6.8.2018 fino alla data del sequestro della stessa, disposto in data 2.3.2019, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, e 2 comma 1, del vigente CGS), anche in relazione all'art. 8, comma 2 del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art. 31 comma 1, del vigente CGS), per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, per non essersi opposto o comunque per non avere opposto alcuna doverosa attività di controllo volta ad evitare che il sig. Carmelo Placenti, nella formale qualità di segretario ma di fatto amministratore e gestore dell' ASD Città di Misterbianco, con il concorso del sig. Cristian Di Mauro, dirigente della società, ricevesse e utilizzasse, nel corso della stagione sportiva 2018/19, ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività illecite nell'ambito del procedimento penale n.11982/17 RGNR mod. 21 aperto alla Procura della Repubblica di Catania - con ciò determinando l'elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica.
- e) L'A.S.D Città di Misterbianco a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1, del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art.6, comma 1, del vigente CGS) per la condotta ascritta ai sig.ri Carmelo Campagna e Maria Grazia Puglisi, nel corso della stagione sportiva succedutisi come Presidenti e legali rappresentanti della Società fin o al 2.3.2019, così come descritto ai punti c) e d), nonché a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del previgente CGS (oggi trasfuso nell'art.6 comma 2, del vigente CGS) per la responsabilità dei propri tesserati Carmelo Placenti e Cristian Di Mauro, così come descritta ai punti a) e b);

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che le parti deferite sono state regolarmente

convocate all'udienza dibattimentale odierna;

Dato atto che i deferiti non si sono presentati, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive;

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Placenti Carmelo la inibizione di anni 4 e mesi 6, al sig. Di Mauro Cristian la inibizione di anni 3, al sig. Campagna Carmelo la inibizione di anni 1 e mesi 6, alla sig.ra Puglisi Maria Grazia l'inibizione di anni 2 e all'ASD Città di Misterbianco l'ammenda di € 1.000,00 con diffida a titolo di responsabilità diretta ed indiretta.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti in ordine alla posizione dei deferiti rileva che dalla documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica risulta provata la loro responsabilità in ordine a quanto loro rispettivamente ascritto in deferimento.

In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità degli odierni deferiti in relazione a quanto dagli stessi posto in essere per la qualcosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale con applicazione delle sanzioni che si determinano così come da dispositivo.

Alla declaratoria della responsabilità dei deferiti consegue la responsabilità diretta ed indiretta dell'ASD Città di Misterbianco per cui anche sotto questo profilo vanno accolte le richieste della Procura Federale con applicazione della sanzione nella misura che viene determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

al sig. Placenti Carmelo l'inibizione di anni 4 e mesi 6;

al sig. Di Mauro Cristian l'inibizione di anni 3;

al sig. Campagna Carmelo l'inibizione anni 1 e mesi 6;

alla Sig.ra Puglisi Maria Grazia l'inibizione anni 2;

alla Soc. ASD Misterbianco ammenda di € 1.000,00 con diffida.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 533/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. San Leone;

sig. Trovato Pietro Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. San Leone);

sigg. Borzì Danilo, Gianguzzo Santo, Marchese Antonino, Mazzola Ennio Oreste,

Papaserio Francesco, Rungo Pietro Cristian e Scordo Enrico Maria, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 6/11/19 proc. 5858/1427 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. San Leone;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Trovato Pietro Salvatore squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Borzì Danilo, Gianguzzo Santo, Marchese Antonino, Mazzola Ennio Oreste, Papaserio Francesco, Rungo Pietro Cristian e Scordo Enrico Maria.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. San Leone, considerata la cessazione da ogni attività al 30.6.19 sebbene a tutt'oggi non sia intervenuto il provvedimento del Presidente Federale che revoca l'affiliazione;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Trovato Pietro Salvatore ;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Borzì Danilo, Gianguzzo Santo, Marchese Antonino, Mazzola Ennio Oreste, Papaserio Francesco, Rungo Pietro Cristian e Scordo Enrico Maria.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 534/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Atletico Fiumefreddo;

sig. Caudo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Fiumefreddo);
 sigg. Ardizzone Davide, Arena Fabio, Arrabito Pietro, Cantarella Cosimo, Egitto Kevin,
 Garozzo Emanuele, Leonardi Sascya, Lore Mauro, Mazzeo Davide, Pesce Antonino,
 Privitera Matteo, Semprevivo Marco, Sommesse Mirco, Treppiedi Gabriele, Vecchio
 Antonio, e Zappalà Concetto, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6
 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite
 mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori
 (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.
 36).

Con nota del 6/11/19 proc. 5873/1418 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale
 Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli
 obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate
 ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 1.000,00 a carico della società A.S.D. Atletico Fiumefreddo;

l'inibizione di mesi 12 a carico del Presidente deferito sig. Caudo Giuseppe

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ardizzone Davide, Arena
 Fabio, Arrabito Pietro, Cantarella Cosimo, Egitto Kevin, Garozzo Emanuele, Leonardi
 Sascya, Lore Mauro, Mazzeo Davide, Pesce Antonino, Privitera Matteo, Semprevivo
 Marco, Sommesse Mirco, Treppiedi Gabriele, Vecchio Antonio, e Zappalà Concetto.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti
 deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità
 medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti,
 che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e
 conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali
 come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La
 produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal
 possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi
 federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la
 posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario
 dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"*
 (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 480,00 a carico della società A.S.D. Atletico Fiumefreddo;

l'inibizione di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Caudo Giuseppe ;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Ardizzone Davide, Arena
 Fabio, Arrabito Pietro, Cantarella Cosimo, Egitto Kevin, Garozzo Emanuele, Leonardi

Sascya, Lore Mauro, Mazzeo Davide, Pesce Antonino, Privitera Matteo, Semprevivo Marco, Sommesse Mirco, Treppiedi Gabriele, Vecchio Antonio, e Zappalà Concetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 535/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Pol. Dil. Real Campofelice;

sig. Giardina Giulio (Presidente all'epoca dei fatti della Pol. Dil. Real Campofelice);
sigg. Agnello Davide Maria, Agnello Francesco, Basilotta Simone, Battaglia Riccardo, Bisogno Gabriele, Botindari Gianluca, Carosa Alessio, Caruso Nicola, Di Matteo Rosario, Ferrara Giuseppe, La Placa Daniele, Lembo Federico, Modica Marco, Papa Giampiero, Rotondi Antonio, Stornello Vittorio, Tascone Salvatore, Terzo Francesco e Troina Marco, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/11/19 proc. 6123/1370 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma la società deferita ha fatto pervenire copia dei certificati medici dei propri calciatori relativi alla stagione sportiva 2017/2018.

La Procura Federale insitito nei motivi del deferimento e ha chiesto applicarsi e seguenti sanzioni:

ammenda di € 350,00 a carico della Pol. Dil. Real Campofelice;

inibizione di mesi sei a carico del Presidente Giardina Giulio;

squalifica per due gare a carico di tutti i calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e rilevata la regolarità della certificazione medica in atti, ritiene non sussistere alcuna responsabilità delle parti deferite

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi la società Pol. Dil. Real Campofelice, il suo Presidente all'epoca dei fatti sig. Giardina Giulio, nonché i calciatori Agnello Davide Maria, Agnello Francesco, Basilotta Simone, Battaglia Riccardo, Bisogno Gabriele, Botindari Gianluca, Carosa Alessio, Caruso Nicola, Di Matteo Rosario, Ferrara Giuseppe, La Placa Daniele, Lembo Federico, Modica Marco, Papa Giampiero, Rotondi

Antonio, Stornello Vittorio, Tascone Salvatore, Terzo Francesco e Troina Marco
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 536/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Studio De Santis;

sig. De Santis Francesco (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Studio De Santis);
 sigg. Arena Alessandro, Benincasa Giacomo, Brasile Andrea, Carollo Simone, Cinquemani Gianpaolo, Cintura Luigi, Cutrona Giorgio, De Francesco Lucio, De Santis Francesco, De Santis Manfredi, Franco Nazareno, Lannino Sebastiano, Pace Antonino, Pellitteri Gaetano, Perna Marcello, Potenzano Giovanni e Restivo Roberto, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/11/19 proc. 6147/1400 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza odierna è comparso il sig. De Santis Francesco il quale ha prodotto alcuni certificati medici relativi alla SS 2017/2018 e ha chiesto un rinvio al fine di produrre la restante parte dei certificati medici mancanti.

La Procura Federale, preliminarmente ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel deferimento dovendo intendersi la contestazione riferita alla SS 2017/2018 anziché alla SS 2016/2017. Ha infine concluso opponendosi alla richiesta di rinvio e ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Studio De Santis;
 l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. De Santis Francesco
 squalifica per due giornate a carico di tutti i calciatori deferiti

PQM

Il Tribunale Federale concede il chiesto rinvio e differisce all'udienza del 21.1.2020 ore 15.00 sospendendo i termini di prescrizione del procedimento.

Dispone darsi comunicazione del rinvio alle parti.

Il relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 537/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Pro Loco S. Ambrogio Cefalù;

sig. Serio Filippo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Pro Loco S. Ambrogio Cefalù);

sigg. Aiello Pierluca, Cammarata Emanuele, Glorioso Francesco, Glorioso Giuseppe, Liberto Vincenzo, Mihaila Iulian Cosmin, Moussa Bensaid, Musotto Giuliano, Natoli Gianni, Rizzo Marco, Romeo Cosimo, Romeo Nicholas e Tempra Roberto, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/11/19 proc. 6136/1381 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Pro Loco S. Ambrogio Cefalù;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Serio Filippo

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Aiello Pierluca, Cammarata Emanuele, Glorioso Francesco, Glorioso Giuseppe, Liberto Vincenzo, Mihaila Iulian Cosmin, Moussa Bensaid, Musotto Giuliano, Natoli Gianni, Rizzo Marco, Romeo Cosimo, Romeo Nicholas e Tempra Roberto.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 390,00 a carico della società A.S.D. Pro Loco S. Ambrogio Cefalù;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Serio Filippo ;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Aiello Pierluca, Cammarata Emanuele, Glorioso Francesco, Glorioso Giuseppe, Liberto Vincenzo, Mihaila Iulian

Cosmin, Moussa Bensaid, Musotto Giuliano, Natoli Gianni, Rizzo Marco, Romeo Cosimo, Romeo Nicholas e Tempra Roberto.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI